



Non solo Social: il PNRR nel prisma della Corporate Digital Responsibility
di **RICCARDO M. COLANGELO**

SOMMARIO: **1.** DIRITTO, INFORMATICA E SOCIETÀ: ALCUNE CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE - **2.** LA CORPORATE DIGITAL RESPONSIBILITY OLTRE LA RESPONSABILITÀ SOCIALE - **3.** IL PNRR COME POTENZIALE VOLANO INFORMATICO-GIURIDICO - **4.** CONCLUSIONI

Abstract

The attention given to the multiple profiles related to NRRP and its six Missions, also relevant within Corporate Social Responsibility, cannot divert attention from issues related, directly or not, to the Cyber Corporate Law.

It is crucial to consider both the environmental effects of using Information Technologies in Enterprise activities, as well as the recent emergence of the subcategory of Corporate Social Responsibility called Corporate Digital Responsibility.

This paper aims to emphasize and highlight the singular relevance of the latter, while providing useful insights to outline its complexity, at the expense of the rather ancillary configuration that, *ictu oculi*, would seem to derive from the first taxonomic frameworks provided by part of the specific legal literature.

The NRRP, therefore, can constitute a right time to address, with a broad IT-legal point of view, the increasingly imperative need to consider digital technologies, as well as business models based in whole or in part on the same, in accordance to the multiple sector-specific legislations, not to be reduced to mere sources of formal compliance, but to be considered as parts of a process aimed at increasing trust, that is also the basis of the development of the digital economy.

1. Diritto, informatica e società: considerazioni introduttive. Nel prendere in considerazione i molteplici e multiformi rapporti tra diritto, informatica e società, viene preliminarmente ad evidenziarsi quella sorta di anfibia che l'espressione stessa racchiude in sé. Ai fini del presente contributo – pur guardando allo specifico ambito del diritto societario e, quindi, all'alternativa ermeneutica meno intuitiva – la polisemia del termine 'società' può comunque rivestire una non secondaria importanza, aiutando a meglio comprendere talune dinamiche, in parte ancora inesplorate, caratterizzate da profili potenzialmente rilevanti anche – ma non solamente – in materia di responsabilità sociale d'impresa.

In prima approssimazione, risulta importante notare come gran parte delle tematiche tradizionalmente ascritte a quest'ultimo ambito (cfr., *ex multis*,

BALLUCHI -FURLOTTI 2022) non sia aliena agli obiettivi correlati alle sei missioni in cui si articola il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in modo ancor più esplicito, ai *Sustainable Development Goals*, illustrati e declinati all'interno dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite¹.

Da tali sintetiche considerazioni di contesto, deriva anzitutto la necessità di non sottovalutare le concrete problematiche emergenti dall'impianto di istanze di sostenibilità nello specifico ambito societario. Esse, più specificamente, sono state parzialmente già enucleate da talune voci critiche emergenti nella più autorevole dottrina, che non ha mancato di interrogarsi circa la sussistenza di profili *lato sensu* problematici, o addirittura piuttosto utopistici, all'interno di quella che è stata efficacemente tratteggiata come «la “visione” europea di impresa “sostenibile”» (RIOLFO 2021; similmente, si veda anche il quesito sviluppato in MUCCIARELLI 2022).

¹ I diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile sono articolati come segue: «1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile; 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; 5. Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze; 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie; 7. Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni; 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; 9. Costruire infrastrutture resilienti e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni; 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico; 14. Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile; 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di diversità biologica; 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli; 17. Rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile».

Il testo completo della Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 25 settembre 2015 è consultabile al seguente URL: <https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf>

Si rimanda, per più ampi riferimenti, alla pagina dedicata del sito dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (<https://www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs>), nonché a quanto pubblicato, in lingua inglese, all'URL: <https://sdgs.un.org/goals>.

In argomento, l'attuale produzione dottrinale risulta riservare una significativa attenzione a taluni profili di sostenibilità – più ampi rispetto a quanto sinteticamente racchiuso nell'acronimo ESG² – anche con riguardo all'ambito del finanziamento dell'attività di impresa, così come dei profili gestori, senza mai tralasciare le non secondarie problematiche tassonomiche correlate ad enunciazioni talora generiche e stereotipate, in particolar modo a livello sovranazionale, che sovente rendono difficoltosi i tentativi di svincolare i riferimenti alla "sostenibilità" dalla fumosità ermeneutica che li avvolge e che ne pregiudica, in tutto o in parte, una concreta applicazione.

Taluni spunti dottrinali, sottolineano la necessità di ricercare un'alternativa giuridicamente rilevante in specifiche regole di condotta, anche attingendo direttamente al (rinnovato) dettato costituzionale per quanto concerne la libertà d'iniziativa economica privata³, al fine di garantire la coerenza tra talune istanze potenzialmente ricollegabili ad un ambito di sostenibilità e i *minima essentialia* della nozione stessa di società, al cui novero certamente è riconducibile la finalità egoistico-lucrativa (CERRATO 2022).

Nel complesso, emergono altresì i limiti derivanti dalla diffusa sottovalutazione dei profili di sostenibilità finanziaria – fondamentali anche per la prevenzione dello stato di crisi d'impresa, così come nel contesto di operazioni di c.d. *turnaround* – rispetto a quelli, ben più fortunati, afferenti all'ambito della sostenibilità sociale ed ambientale (STELLA RICHTER JR. 2021).

Simili modo, meriterebbe di essere adeguatamente approfondito l'ambito della conciliabilità tra «sostenibilità finanziaria e sostenibilità ambientale [...] nel ciclo produttivo imprenditoriale e nel governo societario» (COSSU 2022, p. 485),

² Acronimo di *Environmental, Social e Governance*.

³ Si veda, nello specifico, l'art. 41, commi 2 e 3, Cost., ove si dispone che l'iniziativa economica privata «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» e che «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

Per quanto direttamente interessa in questa sede, si noti come i riferimenti all'ambiente, assenti nell'originario dettato costituzionale, siano stati inseriti piuttosto di recente ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. a) e b), legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1.

al fine di porre nuova luce sulle zone d'ombra attualmente esistenti e sulle relative ricadute di natura pratico-operativa.

La sempre più evidente emersione, nel contesto dottrinale italiano, della primaria rilevanza delle questioni tassonomiche contribuisce, a propria volta, a rendere manifesta l'attualità e la rilevanza di una più attenta investigazione di quella che potrebbe a buon diritto tratteggiarsi come "meta-sostenibilità", per tale intendendosi la sostenibilità, nel peculiare ambito che in questa sede rileva, della nozione stessa di sostenibilità⁴.

In tale stimolante contesto, il concreto ricorso a strumenti digitali, talora particolarmente innovativi e sottoposti a plurime normative di settore o, al contrario, privi di un quadro giuridico ben definito⁵, inserisce ulteriori e significativi profili di complessità, tali da evidenziare la crescente insufficienza di un approccio ai medesimi di natura meramente episodica e strumentale nell'esercizio dell'attività di impresa.

Con riguardo specifico al digitale, inoltre, giova sottolineare come, da una disamina dei *Sustainable Development Goals*, non emergano espressamente significativi riferimenti a tale ambito (in senso conforme, si veda anche DÖRR 2021, p. 32). Tale riscontro può essere richiamato ad ulteriore conferma di come i rapporti tra sostenibilità e digitalizzazione risultino ancora abbinati a opportuni approfondimenti (cfr. CALVOSA 2022).

⁴ Al fine di dissipare le ombre attualmente sussistenti relativamente al rapporto tra società e sostenibilità, non risulta affatto peregrina l'esigenza di approfondire ulteriormente e sistematicamente quanto in parte enucleato in ambito dottrinale, circoscrivendo il perimetro giuridico della nozione stessa di sostenibilità in ambito societario cosicché quest'ultima, coerente con la disciplina applicabile, possa risultare a propria volta sostenibile nel contesto del nostro ordinamento giuridico.

⁵ È questo il caso, a titolo esemplificativo, dei sistemi di intelligenza artificiale, già ampiamente utilizzati anche nell'esercizio di attività d'impresa, ma ancora privi di una disciplina specifica vigente ed applicabile.

L'iter di approvazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (AI Act) ha avuto un significativo avanzamento in esito all'approvazione, in data 14 giugno 2023, degli emendamenti da parte del Parlamento europeo (integralmente consultabili all'URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0236_IT.html) ed all'intesa raggiunta dal trilatero nel mese di dicembre 2023.

2. La Corporate Digital Responsibility oltre la responsabilità sociale.

Alla luce di quanto sinora tratteggiato, risulta possibile operare un duplice livello di considerazioni.

Il primo concerne le ricadute direttamente rilevanti sotto il profilo della sostenibilità – pur considerata l'indeterminatezza e l'ambiguità semantica del termine – in particolar modo ambientale e sociale, dell'utilizzo degli strumenti digitali nel contesto societario. Tra di essi, sia sufficiente il riferimento operato ai corollari energetico-ambientali del ricorso alle tecnologie informatiche nell'esercizio di attività di impresa – e non solo – con particolare riguardo al c.d. *digital carbon footprint* (PERRI 2022, p. 178).

Il secondo, maggiormente interessante e più marcatamente innovativo, guarda a tematiche afferenti, a vario titolo, al c.d. cyberdiritto societario (per una panoramica attuale in relazione a quest'ultimo, si rimanda a BIANCHINI e altri 2022), affrontando la vera e propria sfida di una gestione ragionata ed olistica del digitale (cfr., *ex multis*, MATRICANO 2020 e PASCUCCI 2017⁶), anche alla luce del quadro normativo di settore, complesso e fisiologicamente mutevole.

Nello specifico, lo sforzo di superare le esigenze di mera *compliance* alle multiformi discipline applicabili in concreto non può prescindere da una piena consapevolezza circa «la crescente importanza di un corretto approccio informatico-giuridico “by design”⁷, sempre più caratterizzato da profili di complessità» (sia consentito il rimando a COLANGELO 2023, p. 115).

⁶ L'Autrice espone interessanti rilievi critici concernenti vari aspetti dei processi di digitalizzazione nello specifico contesto delle PMI italiane, evidenziando anzitutto il «gap significativo tra le aspettative sulle opportunità offerte dalle tecnologie e la realtà osservata nelle imprese, che appaiono ancora in ritardo nell'adozione efficace di questi strumenti», ma soprattutto sottolineando come, concentrando di norma (limitati) investimenti «principalmente su progetti volti alla digitalizzazione dei processi di base, quali ad esempio la contabilità e la gestione finanziaria [...] manca una visione strategica di medio-lungo periodo, che concepisca le tecnologie digitali come un fattore su cui fare leva per migliorare la qualità, lanciare nuovi prodotti o innovare il modello di business aziendale».

⁷ Tale espressione risulta mutuata dal disposto dell'art. 25, paragrafo 1, del regolamento n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, meglio noto con l'acronimo inglese GDPR). Nello specifico, in tale sede si prevede, con riguardo alla «protezione dei dati fin dalla progettazione», che, prendendo opportunamente in considerazione taluni elementi, come «lo

Inoltre, risulta necessario approfondire quelle intersezioni tra cyberdiritto societario e *Corporate Social Responsibility* (CSR), a partire dai più recenti approdi dottrinali, non solo nazionali.

Sul punto, rileva in modo particolarissimo evidenziare taluni profili di *Corporate Digital Responsibility* (CDR), nella consapevolezza che l'incipiente recezione da parte della dottrina italiana tende a configurarla quale «sottocategoria» di responsabilità sociale d'impresa (SCHNEIDER 2022, p. 720).

Più specificamente, tale *species* è stata espressamente ricollegata ai «coessenziali profili di responsabilità digitale di quelle società che includono nei propri assetti tecnologie di intelligenza artificiale», così come, con un approccio più inclusivo, «alla responsabilità sociale delle imprese di strutturare e utilizzare correttamente le tecnologie societarie, avendo attento riguardo ai possibili impatti sociali e ambientali delle stesse» (*ibidem*).

Da tali prime note, emerge l'esigenza di una sorta di *actio finium regundorum*: si rende, infatti, sempre più necessario un approfondimento attento e strutturato, che non si limiti solamente a prendere in considerazione quanto attiene al ricorso a talune specifiche tecnologie – segnatamente, ai sistemi di intelligenza artificiale, particolarmente attenzionati dalla dottrina più recente (cfr. ABRIANI - SCHNEIDER 2021) – ma che si spinga ad identificare come ampio confine dell'innovativo ambito della *Corporate Digital Responsibility* il complessivo ricorso ai più diversi strumenti digitali nell'esercizio collettivo di attività d'impresa.

Siffatto approccio, consapevole dei non ineludibili profili interdisciplinari in gioco e, al contempo, non alieno alla sensibilità, alla metodologia ed alla missione del giurista informatico (cfr. BORRUSO - RUSSO - TIBERI 2009, pp. 581-582), guarda con un certo scetticismo alla configurazione che pare sinora emergere a livello dottrinale, quantomeno nella parte in cui, *ictu oculi*, pare riservare un ruolo di secondo piano, sostanzialmente ancillare, alla *Corporate Digital Responsibility*.

stato dell'arte» a livello tecnologico e i «costi di attuazione», il titolare del trattamento, «sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso», debba porre in essere «misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati».

Risulta, di converso, maggiormente condivisibile l'approccio, anche tassonomico, rinvenibile in esito ad una iniziale disamina della produzione dottrinale straniera che, pur con differenti sfumature e sensibilità, nel riconoscere i profili innovativi della nozione di *Corporate Digital Responsibility* – e senza rinnegarne i potenziali legami con l'ambito (della sostenibilità) sociale – ne evidenzia con singolare chiarezza tanto l'autonomia quanto le peculiarità (cfr. LOBSCHAT e altri, 2021, p. 876).

In senso conforme, è altresì possibile operare interessanti riferimenti ad un recente ed articolato contributo dottrinale (DÖRR 2021), che affonda le proprie radici nell'ambito tedesco; risultando caratterizzato da un maggior livello di approfondimento, si dimostra in grado di contribuire significativamente ed effettivamente al dibattito dottrinale in corso, per il tramite di una pionieristica indagine, operata con un approccio innovativo e integrato, dei rapporti tra digitalizzazione e sostenibilità in ambito societario, sottolineando altresì le potenziali rilevanti ricadute pratico-operative sul terreno della *governance*.

In particolare, partendo dall'assunto relativo all'attuale assenza di una complessiva consapevolezza in ordine all'effettiva nozione di digitalizzazione rilevante nello specifico contesto di una *corporate governance* responsabile, si riconosce la digitalizzazione stessa quale specifica area della *Corporate Responsibility* (*ibidem*, pp. XIII e 2).

In modo particolarmente significativo, quindi, la necessità di prendere in considerazione – quale specifico campo di indagine, dotato di dignità propria – i legami tra digitalizzazione e sostenibilità in ambito societario, viene svincolata dall'ambito specifico della *Corporate Social Responsibility*, costituendo invero la *Corporate Digital Responsibility* una evoluzione, tutt'ora in atto, della *Corporate Responsibility*⁸ (*ibidem*, pp. 5 e 35 ss.).

⁸ Sul punto, l'autrice efficacemente sottolinea più volte come tale processo trasformativo sia ancora in corso. A titolo esemplificativo, secondo quanto emerge chiaramente alla pagina 5 del contributo in commento: «*With the convergence of digitalization and sustainability, corporate responsibility is evolving into corporate digital responsibility (CDR)*».

3. Il PNRR come potenziale volano informatico-giuridico

Queste brevi note, che si dipanano, nel contesto del cyberdiritto societario, sul filo rosso della complessità, intendono essere anche un significativo stimolo, nell'attuale frangente, ad abbandonare un approccio frammentato e non adeguatamente consapevole al sempre più imprescindibile governo delle tecnologie digitali.

Anche in tale ambito, risulta opportuno un dialogo con le scienze aziendali, potenzialmente ricco e proficuo in un settore caratterizzato da una marcata natura interdisciplinare. In argomento – e senza pretese di completezza – è possibile attingere anche a quegli approdi dottrinali che, in relazione al *risk management* nel contesto societario e con riguardo a un ambito di indagine per certi aspetti più ampio e non direttamente coincidente rispetto a quello al centro del presente contributo, evidenziano «l'importanza della visione sistemica per evitare approcci a *sy/los* nello studio e risoluzione delle problematiche aziendali», nella consapevolezza che «solo la visione olistica ha consentito di superare un approccio formale di *compliance*, innalzare il livello del sistema di controllo interno e ridisegnare i processi in una logica trasversale dove gli aspetti normativi sono stati innestati nelle finalità strategiche di carattere economico, sociale e competitivo» (CARDONI 2021, p. 60).

Ciò posto, il riferimento al contesto attuale, nello specifico, non può prescindere dalla eccezionalità del PNRR, all'interno delle cui missioni, in prima approssimazione, è possibile scorgere taluni significativi riflessi dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 9, notoriamente relativo ad infrastrutture, innovazione e industrializzazione.

Più specificamente, nel PNRR trovano posto istanze relative in via diretta alla digitalizzazione societaria: si pensi, a titolo esemplificativo, a come la digitalizzazione e l'innovazione rilevino, all'interno della prima missione del PNRR, tra le esigenze proprie del sistema produttivo⁹.

⁹ Significativamente, si noti come entrambe, nella medesima sede, vengano annoverate tra le esigenze anche della pubblica amministrazione. Si rimanda, in proposito, a quanto ulteriormente

Tale missione, che arricchisce il binomio digitalizzazione - innovazione con riferimenti alla competitività, alla cultura ed al turismo, racchiude in sé una componente esclusivamente dedicata a «digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo».

Le componenti *de quibus*, inoltre, si configurano anche a beneficio diretto delle PMI, prevedendo pure investimenti in tecnologia, ricerca e sviluppo che, colmando i divari informatici attualmente esistenti, permettano «alle imprese di catturare i benefici della digitalizzazione»¹⁰.

Da una complessiva disamina del PNRR, è inoltre possibile evidenziare la singolare rilevanza riservata alla digitalizzazione: essendo oggetto della prima missione, risulta di per sé evidente come il PNRR abbia *de facto* «messo la parola digitalizzazione davanti a tutto», non per sminuire gli interessi – talora afferenti anche a diritti fondamentali – correlati alle altre missioni, ma quale sorta di «declinazione in chiave digitale di tutte le altre missioni, a comprova della capacità di fungere da detonatore per promuovere un virtuosismo diversamente non traguardabile per intensità e durezza» (BRUNO 2022, p. 216)¹¹.

È pur vero che il PNRR, nel più ampio intento di promuovere la ripresa economica mediante investimenti, anche in hardware e in software, nei principali

specificato all'URL: <https://www.governo.it/it/approfondimento/le-missioni-e-le-componenti-del-pnrr/16700>.

¹⁰ È proprio «il basso livello di investimenti in digitalizzazione e innovazione, soprattutto da parte delle piccole e medie imprese che costituiscono la maggior parte del nostro tessuto produttivo» ad essere riconosciuto come «uno dei fattori che limitano la crescita di produttività», secondo quanto espressamente sottolineato all'interno del PNRR stesso, all'URL: <https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>, p. 87.

¹¹ D'altra parte, ed in modo ancor più rilevante, la trasversalità della digitalizzazione è espressamente richiamata nella prima missione del PNRR: «Lo sforzo di digitalizzazione e innovazione è centrale in questa Missione, ma riguarda trasversalmente anche tutte le altre. La digitalizzazione è infatti una necessità trasversale, in quanto riguarda il continuo e necessario aggiornamento tecnologico nei processi produttivi; le infrastrutture nel loro complesso, da quelle energetiche a quelle dei trasporti, dove i sistemi di monitoraggio con sensori e piattaforme dati rappresentano un archetipo innovativo di gestione in qualità e sicurezza degli asset (Missioni 2 e 3); la scuola, nei programmi didattici, nelle competenze di docenti e studenti, nelle funzioni amministrative, della qualità degli edifici (Missione 4); la sanità, nelle infrastrutture ospedaliere, nei dispositivi medici, nelle competenze e nell'aggiornamento del personale, al fine di garantire il miglior livello di assistenza sanitaria a tutti i cittadini (Missioni 5 e 6)». Si veda, in argomento, il testo del PNRR disponibile all'URL indicato nella nota precedente, p. 87.

settori economico-sociali e, specificamente, nell'ambito societario, potrebbe manifestare una natura "bifronte".

Da un lato, infatti, la contingente disponibilità di risorse economiche si presta ad essere impiegata per l'acquisizione di strumenti informatici o servizi digitali potenzialmente non valutati in modo adeguato per quanto concerne le caratteristiche specifiche e le potenziali problematiche, anche di natura eminentemente giuridica, correlate all'utilizzo in concreto dei medesimi.

Similmente, nel più ampio contesto di una perfettibile attenzione della politica industriale ai profili di digitalizzazione, recentemente evidenziata in dottrina (PIANTA 2021), potrebbe venire a mancare una previa adeguata valutazione con riguardo anche al contesto aziendale ed alle esigenze specifiche, senza dimenticare quelle di natura prospettica.

Ciò potrebbe addirittura comportare un'inadeguata strutturazione degli assetti (digitali) societari, essendo sostanzialmente incontrovertito come la pur espressa previsione codicistica che sancisce un vero e proprio legame funzionale tra l'adeguatezza degli assetti e la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa¹² concerna un vincolo invero non esclusivo e, *ictu oculi*, potenzialmente fuorviante: l'adeguatezza degli assetti, infatti, costituisce un obbligo che attiene generalmente e necessariamente alla corretta gestione dell'impresa collettiva (cfr., *ex multis*, BRUNO 2020, p. 51).

D'altro canto, lo stesso PNRR ben potrebbe costituire un *kairòs* per affrontare, servendosi anche dello sguardo ampio del giurista informatico, la sempre più inderogabile esigenza di prendere in considerazione le tecnologie

¹² Il riferimento alle previsioni codicistiche è duplice.

In primis, ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), si prevede la necessaria istituzione, da parte dell'imprenditore collettivo, di «un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative».

Risulta opportuno riferirsi anche all'art. 2086, comma 2, c.c., ove emerge con maggior chiarezza ed *expressis verbis* come il legame funzionale appena tratteggiato non abbia natura esclusiva. Il disposto di tale comma, infatti, statuisce che «l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, *anche* in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

digitali, senza tralasciare i modelli di business basati in tutto o in parte sull'utilizzo delle medesime, nel rispetto delle plurime discipline di settore, da non ridursi a mere fonti di adempimenti formali, ma da valorizzare quali tasselli di un processo di responsabilità d'impresa che – oltre a guardare a profili di meta-sostenibilità – miri ad aumentare quella fiducia che, anche a livello eurounitario, viene riconosciuta quale fondamento di un sano sviluppo dell'economia digitale¹³.

In buona sostanza, cogliendo adeguatamente il contingente “momento opportuno”, il PNRR potrebbe costituire un vero e proprio volano per una effettiva crescita della consapevolezza a livello informatico-giuridico, anche nell'ambito societario, stimolando altresì l'organo gestorio ad un corretto approccio nei confronti delle sfide, sempre più attuali, che legano il digitale a quanto pertiene all'adeguatezza degli assetti societari.

4. Conclusioni. Le brevi note sinora proposte evidenziano come, nel contesto della *digital governance*, la consapevolezza possa e debba essere considerata l'ideale *pendant* della complessità.

La carenza, o la sussistenza solamente parziale, di un'adeguata “cultura” gestoria in relazione agli assetti digitali, di per sé, potrebbe condurre alla costruzione di “cattedrali nel deserto” e, quindi, all'adozione di soluzioni digitali avanzate, ma non adeguatamente sfruttate o, comunque, non correttamente inserite nello specifico contesto societario.

Tali lacune potrebbero essere colmate mediante l'incorporazione, anche nel contesto societario, di professionalità dotate di competenze marcatamente informatico-giuridiche.

Se è vero, infatti, che nel PNRR viene talora evidenziata *expressis verbis* la rilevanza di generiche competenze informatiche, nel contesto delle medesime non possono non trovare spazio quelle più specifiche, afferenti all'ambito informatico-giuridico, considerando anche quanto sancito ex art. 8, d.lgs. 7 marzo

¹³ A titolo esemplificativo, si noti come il considerando n. 7 del GDPR evidenzia, tra l'altro, come la rapidità dell'evoluzione tecnologica, indissolubilmente legata all'ambito informatico, richieda «un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data l'importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno».

2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) con riguardo alla alfabetizzazione informatica dei cittadini, peraltro non del tutto aliena all'ambito societario¹⁴ (cfr. COLANGELO 2023, pp. 112-113).

In argomento, ulteriori spunti possono essere tratti anche da un'attenta lettura dei Principi di *Corporate Governance* G20/OCSE, tempestivamente pubblicati nel mese di settembre 2023 in esito all'approvazione avvenuta in seno al G20¹⁵.

Nello specifico, tra gli elementi fondamentali finalizzati a strutturare una buona ed efficiente *corporate governance* – peraltro con significativi legami alla fiducia del mercato ed alla crescita sostenibile – non mancano riferimenti all'ambito informatico.

In particolare, per quanto maggiormente interessa in questa sede, essi concernono la gestione dei rischi specifici afferenti a tale settore, con particolare riguardo anche a quelli direttamente relativi ai dati personali, anche nel contesto dello svolgimento telematico delle assemblee societarie.

Decisamente più interessante, tuttavia, risulta essere il paragrafo V.E.2.¹⁶, in cui si riscontra un auspicio, non vincolante, in merito alla costituzione di gruppi di esperti, secondo criteri di flessibilità e proporzionalità da rapportarsi alle esigenze contingenti, a supporto degli amministratori.

Tra i casi di studio sinteticamente riportati a titolo esemplificativo, non vi sono solamente i *sustainability committees* – competenti su aspetti afferenti alla sola sostenibilità ambientale – ma anche i gruppi di esperti in grado di prestare

¹⁴ Nello specifico, tale articolo prevede che un predefinito novero di soggetti pubblici e privati, tra cui emergono non solo i gestori di servizi pubblici, ma anche «le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse» e le società a controllo pubblico, sia tenuto a promuovere «iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo».

¹⁵ Il testo integrale è consultabile, per immediatezza, all'URL: <https://doi.org/10.1787/ed750b30-en>.

¹⁶ *Ibidem*, p. 41.

consulenza in ordine alla corretta gestione dei profili di *cybersecurity*, così come della transizione digitale della società¹⁷.

Proprio tali riscontri contribuiscono a sottolineare, seppur indirettamente, come un adeguato *background* informatico-giuridico, anche e soprattutto massimizzando i contingenti stimoli del PNRR, possa agevolare la lettura e la comprensione di questi rinnovati principi e delle esigenze ad essi sottese.

Ciò potrà favorire, nell'attuale contesto, una proficua ed effettiva transizione digitale della *corporate governance*, mediante una efficace predisposizione degli assetti digitali ed un corretto approccio ai temi ed alle dinamiche intrinseche della *Corporate Digital Responsibility*, la quale meriterebbe di essere adeguatamente ed approfonditamente indagata, anche al di fuori dell'ambito della responsabilità sociale d'impresa, ad ulteriore beneficio dell'organo gestorio.

Bibliografia

- ABRIANI N. - SCHNEIDER G., *Diritto delle imprese e intelligenza artificiale. Dalla Fintech alla Corptech*, Il Mulino, Bologna, 2021
- BALLUCHI F. - FURLOTTI K. (a cura di), *La responsabilità sociale delle imprese. Un percorso verso lo sviluppo sostenibile. Profili di governance e accountability*, Giappichelli, Torino, 2022
- BIANCHINI M. - GASPARRI G. - RESTA G. - TROVATORE G. - ZOPPINI A. (a cura di), *Gli sviluppi tecnologici del diritto societario*, Quaderni giuridici CONSOB, 23, 2022
- BORRUSO R. - RUSSO S. - TIBERI C., *L'informatica per il giurista. Dal bit a Internet*, Giuffrè, Milano, 2009
- BRUNO B., *Artt. 38-43*, in *Commento al decreto PNRR 2021* a cura di Bruno Brunella e Marco Mariani, Key, Milano, 2022
- BRUNO S., *Cambiamento climatico e organizzazione delle società di capitali a seguito del nuovo testo dell'art. 2086 c.c.*, in *Banca, Impresa, Società*, 2020, 1
- CALVOSA L., *La governance delle società quotate italiane nella transizione verso la sostenibilità e la digitalizzazione*, in *Riv. società*, 2022, 2/3
- CARDONI A., *Strategie di revisione, sistemi informativi e tecnologie digitali per la creazione del valore sostenibile: l'approccio integrato di governo aziendale nei modelli anticorruzione*, in *Sistemi informativi e revisione aziendale. Scritti in onore di Luciano Marchi* a cura di Daniela Mancini - Giuseppe D'Onza - Carlo Caserio, Giappichelli, Torino, 2021,
- CERRATO S.A., *Appunti per una «via italiana» all'ESG. L'impresa «costituzionalmente solidale» (anche alla luce dei «nuovi» artt. 9 e 41, comma 3, Cost.)*, in *Analisi giur. economia*, 2022, 1
- COLANGELO R.M., *Informatica giuridica e impresa: nuove prospettive di Corporate Digital Responsibility*, in *Riv. elettronica dir., economia, management*, 2023, 2
- COSSU M., *Tassonomia finanziaria e normativa dei prodotti finanziari sostenibili e governo societario*, in *Banca, impresa, società*, 2022, 3

¹⁷ *Ibidem*, p. 41. Si riporta di seguito il riferimento pertinente, così come contenuto nei Principi di *Corporate Governance*: «Some boards have also established a committee to advise on the management of digital security risks as well as on the company's digital transformation».

- DÖRR S., *Corporate Digital Responsibility. Managing Corporate Responsibility and Sustainability in the Digital Age*, Springer, Berlin, 2021
- LOBSCHAT L. - MUELLER B. - EGGERSD F. - BRANDIMARTE L. - DIEFENBACH S. - KROSCHKE M. - WIRTZ J., *Corporate Digital Responsibility*, in *Journal of Business Research*, 2021, 122
- MATRICANO D., *Fare impresa nell'era digitale. Analisi teoriche e riflessioni critiche su un processo business-driven e technology-enabled*, Giappichelli, Torino, 2020
- MUCCIARELLI F.M., *Perseguire un diritto societario "sostenibile": un obiettivo sincero?*, in AA.VV., *Governance e mercati. Studi in onore di Paolo Montalenti*, Giappichelli, Torino, 2022
- OECD, *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023*, OECD Publishing, Paris, 2023
- PASCUCCI F., *Lo stato della "trasformazione digitale" nelle PMI italiane e sfide emergenti*, in *Trasformazione digitale e sviluppo delle PMI. Approcci strategici e strumenti operativi* a cura di Valerio Temperini - Federica Pascucci, Giappichelli, Torino, 2017
- PERRI P. *Sostenibilità e digitale*, in *Comunicazione, marketing e sostenibilità ambientale*, a cura di Massimo Tavella, Giappichelli, Torino, 2022
- PIANTA M., *La politica industriale al tempo del PNRR*, in *il Mulino*, 2021, 2
- RIOLFO G., *La "visione" europea di impresa "sostenibile": mito o realtà?*, in *Contratto e impresa Europa*, 2021, 3
- SCHNEIDER G., *Intelligenza artificiale, governance societaria e responsabilità sociale d'impresa: rischi e opportunità. Prima parte*, in *Nuova giur. civ. commentata*, 2022, 3,
- STELLA RICHTER M. JR., *Long-Termism*, in *Riv. società*, 2021, 1